



Comune di Valenza

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 marzo 2008, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 07.04.2008 al giorno 21.04.2008, divenuta esecutiva il giorno 17.04.2008

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 22.04.2008 al 06.05.2008

Data di entrata in vigore: 07.05.2008

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 maggio 2008, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 18.06.2008 al giorno 02.07.2008, divenuta esecutiva il giorno 28.06.2008

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 03.07.2008 al 17.07.2008

Data di entrata in vigore: 18.07.2008

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 97 del 29 novembre 2010, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 10.12.2010 al giorno 24.12.2010, divenuta esecutiva il giorno 20.12.2010

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 27.12.2010 al 10.01.2011

Data di entrata in vigore: 11.01.2011

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 64 del 27 settembre 2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 05.10.2012 al giorno 22.09.2015, divenuta esecutiva il giorno 15.10.2012

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 22.10.2012 al 05.11.2012

Data di entrata in vigore: 06.11.2012

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 43 del 28 agosto 2015, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08.09.2015 al giorno 22.09.2015, divenuta esecutiva il giorno 18.09.2015

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 23.09.2015 al 07.10.2015

Data di entrata in vigore: 08.10.2015

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02.03.2016 al giorno 19.05.2016, divenuta esecutiva il giorno 12.03.2016

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 15.03.2016 al 29.03.2016

Data di entrata in vigore: 30.03.2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento.....	4
Art. 2 – Statuto del contribuente.....	4
Art. 3 – Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Art. 4 – Certezza delle norme.....	4
Art. 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	5
Art. 6 – Semplificazione degli adempimenti tributari.....	5

TITOLO II – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 7 – Servizio di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali.....	6
Art. 8 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.....	6
Art. 9 – Notifiche degli atti ai contribuenti.....	6
Art. 9bis – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente.....	6

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Modello Organizzativo

Art. 10 – Forme di gestione dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento.....	7
Art. 11 – Funzionario responsabile del tributo.....	7

Capo II – Riscossioni, Importi Minimi e Interessi

Art. 12 – Dilazioni e sospensioni di pagamento.....	8
Art. 13 – Compensazione.....	8
Art. 14 – Importi minimi.....	9
Art. 15 – Interessi.....	9
Art. 15bis – Ripetibilità delle spese di notifica.....	9

Capo III – Denunce, Controlli, Accertamenti e Ravvedimento operoso

Art. 16 – Dichiarazioni e denunce.....	11
Art. 17 – Attività di controllo e accertamento.....	11
Art. 17bis – Riscossione coattiva.....	12
Art. 18 – Ravvedimento operoso (abrogato).....	12
Art. 18bis – Ravvedimento operoso.....	12
Art. 19 – Interrelazioni tra ufficio tributi e gli altri uffici comunali.....	14

TITOLO IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Capo I – Diritto di Interpello

Art. 20 – Materie oggetto di interpello.....	15
Art. 21 – Istanza di interpello.....	15
Art. 22 – Adempimenti dell'ufficio.....	15
Art. 23 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	15

Capo II – Autotutela

Art. 24 – Istituto, presupposti e ambito di applicazione.....	17
---	----

Capo III – Accertamento con adesione

Art. 25 – Istituto e presupposti.....18

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Norme transitorie.....19
Art. 27 – Norme finali.....19
Art. 28 – Entrata in vigore.....19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina la liquidazione, l'accertamento, la riscossione il rimborso e ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Valenza.
- 1 Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
L'oggetto del presente Regolamento è costituito, in particolare, dai seguenti tributi:
 - Imposta Comunale sugli Immobili;
 - Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - Tassa Rifiuti relativamente alle annualità antecedenti il 1 gennaio 2006.
3. Le entrate tributarie di cui al comma precedente sono disciplinate con appositi regolamenti comunali.
3. Le norme dei regolamenti disciplinanti i singoli tributi, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate, così come le norme di legge non derogate.
- 4 Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2 – Statuto del contribuente

- 1 Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - l pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - l semplificazione degli adempimenti;
 - l rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 3 – Chiarezza delle norme regolamentari

- 1 Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 1 Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
- 1 Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento o dei Regolamenti dei singoli tributi, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 4 – Certezza delle norme

- 1 Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

- 1 Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme speciali di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 6 – Semplificazione degli adempimenti tributari

- 1 I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.

TITOLO II – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 7 – Servizio Informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

- 1 Il servizio d'informazione ai cittadini in materia di tributi comunali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - I apertura sportelli nei giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
 - I affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - I comunicati stampa sui giornali locali di maggiore diffusione.

Art. 8 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

- 1 Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative d'interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, i regolamenti in materia tributaria, le modifiche degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Art. 9 – Notifiche degli atti ai contribuenti

- 1 Oltrechè sulla base di quanto previsto dalla legge, le notificazioni degli atti aventi rilevanza tributaria possono essere eseguita, se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio, mediante consegna dell'atto a mani del medesimo da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 9bis - Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

- 1 Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
- 2 Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
- 3 Il funzionario responsabile deve individuare con apposito provvedimento ricognitorio le fattispecie in cui è prevista l'attivazione del contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, ovvero in relazione ad avvisi di accertamento che superino una determinata soglia di valore.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 10 - Forma di gestione dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere gestite nelle seguenti modalità:

- a) direttamente dal Comune;
- b) in associazione con altri Enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, punto b) del D.lgs. 446/1997, e s.m.i.;

2. La scelta della modalità di gestione dell'attività di riscossione in una delle forme di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), è demandata dalla Giunta comunale.

Detta scelta dovrà essere intrapresa perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione dirigenziale, il Dirigente responsabile del servizio finanziario al quale sono affidate le risorse delle entrate tributarie mediante P.E.G. può, ove ricorrano i presupposti, designare un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità professionali al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il Funzionario Designato Responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) sottoscrive le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 (in caso di riscossione coattiva gestita internamente);
- e) dispone i rimborsi;
- f) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- g) segue il contenzioso in collaborazione con l'ufficio addetto;
- h) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione previsto dall'apposito regolamento comunale;
- i) gestisce la procedura di interpello;
- l) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- m) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Qualora la gestione delle attività di cui al precedente art. 10 siano state affidate a terzi, come previsto dall'art. 52 – lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, il Funzionario Designato Responsabile vigila sull'osservanza della relativa Convenzione di affidamento, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.

CAPO II – RISCOSSIONI, IMPORTI MINIMI E INTERESSI

Art. 12 – Dilazioni e sospensioni di pagamento

1. Con Deliberazione del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Funzionario Designato Responsabile della singola entrata tributaria può concedere, a seguito di motivata richiesta dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti relativamente a provvedimenti di accertamento emessi dal Comune per il recupero di tributi arretrati. Dette rateizzazioni possono essere disciplinate all'interno dei regolamenti dei singoli tributi.

Restano ferme le specifiche disposizioni in materia riguardanti:

- le disposizioni regolamentari inerenti la rateizzazione all'interno della procedura dell'accertamento con adesione;
- le disposizioni regolamentari inerenti la rateizzazione all'interno della procedura della conciliazione giudiziale.

3. Il Funzionario Designato Responsabile può concedere, motivatamente e sempre a seguito di richiesta dell'interessato prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, sospensioni dei pagamenti dovuti su tributi arretrati.

4. In casi eccezionali e di comprovata necessità il Funzionario Designato Responsabile del tributo può altresì concedere, a seguito di richiesta del contribuente nei casi in cui questi abbia ricevuto atti per il recupero coattivo dell'imposta arretrata, rateazioni della somma dovuta, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a- importo minimo della somma complessiva da riscuotere coattivamente: Euro 1.000,00;

b- percentuale non rateizzabile: 30 per cento da versare entro e non oltre la scadenza contenuta nell'atto di riscossione coattiva;

b- numero massimo di rate: 6 per somme rateizzabili inferiori a Euro 5.000,00; 10 rate per somme rateizzabili inferiori a Euro 10.000,00; 14 rate per somme rateizzabili inferiori a Euro 15.000,00; 18 rate per somme rateizzabili inferiori a Euro 20.000,00 e 24 rate per somme rateizzabili pari o superiori a Euro 20.000,00;

d- ammontare e scadenza delle singole rate: rate costanti scadenti l'ultimo giorno di ogni mese;

e- ulteriori interessi: tasso determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora il contribuente ometta il pagamento di una delle rate nel termine stabilito, questi decade dal beneficio della rateazione e l'importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a Euro 20.000,00, la rateazione è comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Funzionario di cui sopra può altresì concedere sospensioni sui pagamenti dovuti relativamente ad atti finalizzati al recupero coattivo dell'imposta arretrata.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 troverà applicazione nei limiti e nelle misure risultanti dalla futura evoluzione normativa in materia.

6.ABROGATO.

6bis. Il Funzionario Designato Responsabile può concedere le rateazioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 anche in deroga alle condizioni e ai limiti previsti per la loro concessione (importo minimo della somma complessiva da riscuotere, numero massimo di rate, ammontare e scadenza delle singole rate), qualora, in relazione al singolo caso, ne ravvisi l'opportunità sulla base della valutazione delle concrete probabilità di riscossione rapportate alla situazione economico-patrimoniale documentata del debitore.

Art. 13 – Compensazione

1. Il contribuente, che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute, può, in alternativa alla richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti a titolo di tributi comunali, ancorché riferentesi a tributi comunali diversi fra loro e a differenti annualità d'imposta.

2. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.

3. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Funzionario Designato Responsabile del tributo di cui sono state versate somme non dovute. A seguito del ricevimento della richiesta, detto Funzionario, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al contribuente, e per conoscenza al Funzionario Designato Responsabile del tributo per il quale il contribuente chiede di non versare a titolo di compensazione, una comunicazione in cui specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione da parte dell'ufficio comunale circa la sussistenza del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.

4. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune di cui al precedente comma 3. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

5. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato al comma 3, questi è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.

Art. 14 – Importi minimi

1. I regolamenti relativi ai singoli tributi stabiliscono gli importi minimi relativi ai versamenti ordinari a carico dei contribuenti nonché gli importi relativi agli eventuali rimborsi disposti dal Comune.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 e s.m.i., non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 15 – Interessi

- 1 La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è stabilita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della L. 13 maggio 1999 n. 133 s.m.i., e dall'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., in misura pari al tasso di interesse legale.

- 2 La decorrenza degli interessi attivi é fissata dalla suddetta normativa, e da sue eventuali future modifiche ed integrazioni.
- 3 La decorrenza degli interessi passivi inizia dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso oppure, in caso di rimborso d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
- 4 Viene stabilito di dare applicazione retroattiva alle disposizioni di cui ai commi precedenti anche a fronte della riscossione e del rimborso di tributi relativi ad annualità precedenti.
- 5 Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo, applicabile ai tributi locali, di cui al comma 1.

Art. 15bis – Ripetibilità delle spese di notifica

- 1 Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione ed irrogazione di sanzioni, possono essere ripetibili nei limiti fissati dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e s.m.i. per la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, e precisamente:
 - 2 Euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del DPR n° 600/1973 e s.m.i. e dell'art. 14 della Legge n° 890/1982 e s.m.i.;
 - 3 Euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4 Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 5 le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
- 6 Gli atti impositivi devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo.
- 7 Eventuali successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili con i limiti sopra esposti.
- 8 Gli importi di cui al comma 1 saranno automaticamente aggiornati a seguito di approvazione di futuri decreti ministeriali in materia.

CAPO III – DENUNCE, CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 16 - Dichiarazioni e denunce

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dai regolamenti dei singoli tributi.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria nonché l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Art. 17 - Attività di controllo e accertamento

1. Le attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Tali attività, unitamente a quella di irrogazione delle sanzioni amministrative, sono informate a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il Funzionario Designato Responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.

3. All'inizio dell'anno la Giunta Comunale, con l'ausilio e/o su proposta del Funzionario Designato Responsabile dei singoli tributi, può definire il programma selettivo delle attività di controllo da effettuare durante l'anno, tenuto conto di:

- ✓ indicatori di elusione/evasione disponibili;
- ✓ scadenze di legge;
- ✓ capacità operativa dell'Ufficio Tributi;
- ✓ progetti già avviati;
- ✓ disponibilità di banche dati e/o collegamenti con sistemi informativi.

4. Il Funzionario Designato Responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

5. Nei casi di fondata incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, il Funzionario Designato responsabile può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascun tributo.

6. In considerazione delle attività istruttorie necessarie per addivenire all'accertamento del tributo, il Comune, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, non effettua il recupero del tributo o della sanzione tributaria, qualora il loro ammontare non superi Euro 15,00 per ogni anno d'imposta. Il suddetto limite s'intende comprensivo dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, in presenza di crediti tributari vantati dal Comune nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'ufficio tributi valuterà, dal punto vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- consistenza della massa attiva;
- profili di rischio di una eventuale azione legale.

E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, qualora:

- a l'importo complessivo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure;
- b sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

L'attività istruttoria relativa alla valutazione dell'economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento dell'impossibilità di ottenere il pagamento, sono effettuati dal Funzionario Designato

responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante del Comune.

L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto scritto.

8. Ai fini della riqualificazione dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne le attività, il Dirigente responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti dei singoli tributi nonché nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti in relazione a:

- esecuzione dei programmi affidati;
- realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo;
- ammontare di evasione recuperata.

Art. 17bis - Riscossione coattiva

- 1 La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere gestita nelle seguenti modalità:
 - 2 direttamente dal Comune con la procedura di cui al R.D.14.04.1910 n° 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili;
 - 3 in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, punto b) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..
- 4 La scelta della modalità di gestione dell'attività di riscossione fra quelle di cui al precedente comma 1, è demandata alla Giunta comunale. Detta scelta dovrà essere intrapresa perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
- 5 Nel caso di gestione diretta, sono attribuite al Funzionario responsabile dei tributi la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n° 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n° 602 e s.m.i., tutte le attività necessarie alla riscossione.
- 6 Sono poste a carico del contribuente le seguenti spese:
 - 7 spese di formazione dell'ingiunzione (stampa dell'atto, costi amministrativi e di funzionamento), quantificate tempo per tempo con deliberazione di Giunta;
 - 8 spese di notifica dell'ingiunzione (a mezzo ufficiale giudiziario) quantificate in base alle tariffe praticate dagli Ufficiali Giudiziari;
 - 9 spese delle procedure esecutive (pignoramenti, procedure cautelari, ecc.) secondo l'entità fissata con il D.M. 21.11.2000 e s.m.i., nei casi in cui il Comune non si avvalga di servizi forniti da studi legali;
 - 10 spese delle procedure esecutive (pignoramenti, procedure cautelari, ecc.) secondo l'entità fissata con il D.M. 55/2014 e s.m.i., nei casi in cui il Comune si avvalga di servizi forniti da studi legali;
- 11 Il Funzionario responsabile dei tributi ha facoltà di differire la scadenza dei termini di versamento, per un massimo di 60 (sessanta) giorni, nei casi di posizioni soggette a riesame ai fini del corretto computo di quanto dovuto. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al suddetto Funzionario il quale provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 18 – Ravvedimento operoso (abrogato)

Art. 18 bis – Ravvedimento operoso

- 1 Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e s.m.i..
- 2 Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

- 3 La regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata, anche in relazione a periodi d'imposta diversi rispetto a quello/i oggetto di verifica, o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
- 4 Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006 e s.m.i., il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i.
- 5 In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e s.m.i., anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
- in misura pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
 - ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- 6 Le nuove ipotesi di riduzione della sanzione si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative vigenti fino al 2014.
- 7 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 8 Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Municipale Propria, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre sanzioni ed interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune.

Art. 19 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

- 1.** Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
- 2.** E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
- 3.** L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
- 4.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

TITOLO IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 20 – Materie oggetto di Interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa tributaria, può inoltrare al Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di Interpello.

Art. 21 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata mediante consegna al Comune con spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal suo delegato, deve contenere la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che s'intende adottare.
4. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza qualora l'amministrazione finanziaria dello Stato abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, cui l'amministrazione finanziaria abbia dato pubblica diffusione.

Art. 22 – Adempimenti dell'ufficio

1. La risposta scritta e motivata è notificata al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora essa non pervenga entro tale termine, s'intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato.
2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio tributario può richiedere, una sola volta, al contribuente d'integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. Qualora l'ufficio debba richiedere documentazione agli altri uffici comunali o ad altri enti, i termini sono sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto.

Art. 23 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1.** La risposta dell'ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
- 2.** Resta salvo il potere di autotutela dell'ufficio in relazione alle risposte rese anche tacitamente.
- 3.** In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di rettifica della risposta precedentemente data, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione della sanzione, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato oppure non abbia ancora dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

CAPO II – AUTOTUTELA

Art. 24 – Istituto, presupposti e ambito di applicazione

1. Il Comune, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. In pendenza di giudizio, il Comune, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguenza condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia;
 - valore della lite;
 - costi amministrativi connessi alla difesa.

3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Comune può procedere all'annullamento con atto motivato.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 – Istituto e presupposti

- 1.** Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218 e s.m.i., in quanto compatibili, e come disciplinato dal presente regolamento.
- 2.** L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il quale disciplina le entrate di natura tributaria specificate al precedente art. 1, il regolamento generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 23 del 12 marzo 1999 si applica solo con riferimento alle entrate comunali di natura non tributaria.

Art. 27 – Norme finali

Abrogato.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.